

del 8 febbraio 2025



Uso di strumenti di ripresa visiva o sonora non in dotazione da parte delle forze di Polizia

Nel n. 3 del 25 gennaio 2018 ci siamo occupati della problematica relativa alla liceità delle riprese effettuate nei confronti dei rappresentanti delle forze di polizia nel corso di operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici.

L'occasione ci era stata fornita dalla newsletter n. 359 del 7 giugno 2012 con cui il Garante della privacy, in risposta a un quesito del Ministero dell'interno relativo alla liceità dell'acquisizione e della diffusione in rete di immagini riprese da privati nel corso di controlli della polizia, affermava la legittimità di tali riprese purché ciò non fosse espressamente vietato dall'Autorità pubblica e a condizione che l'uso delle stesse riprese rispettasse i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ricordiamo che, nella circostanza, il Garante ribadiva il principio che dette immagini e filmati rientrano nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che ogni forma di diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice privacy.

Oggi, invece, ci occupiamo dello stesso problema ma a parti invertite, e cioè se ed entro quali limiti possa essere consentito all'appartenente alle Forze dell'Ordine di far autonomamente uso di strumenti di ripresa visiva e/o sonora non rientranti tra quelli previsti nella dotazione individuale o di reparto, riprendendo immagini video e audio, di persone e situazioni nel corso della propria attività istituzionale.

Il destro ci viene, stavolta, offerto dalla giurisprudenza amministrativa. Il provvedimento che proponiamo all'attenzione dei nostri lettori è la Sentenza n. 00427/2021 del 15 maggio 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima).

La questione di fatto concerne il ricorso proposto da un dipendente della Polizia di Stato per l'annullamento di una sanzione disciplinare irrogatagli perché, in più occasioni, durante servizi di ordine pubblico, *“del tutto autonomamente e senza autorizzazione dei superiori gerarchici ed in violazione delle normative, ordinamentali ed interne di servizio, ha fatto uso di strumenti di captazione visiva e/o sonora non rientranti tra quelli previsti nella dotazione di reparto o individuale, occultati sulla sua persona, riprendendo immagini video e audio, di persone e situazioni, senza i prescritti presidi di garanzia per coloro che venivano ripresi. Nell'immediatezza, il medesimo non ha informato il dirigente del servizio delle evidenze delle riprese, neanche quando dalle stesse emergevano ipotesi di reato o spunti investigativi, che se prontamente condivise, avrebbero potuto sviluppare indagini mirate al perseguimento degli autori del reato. Con tale condotta, ha svolto funzioni che esulano dal suo status di operatore di Reparto mobile, travalicandone i limiti, per il soddisfacimento di un interesse economico personale, realizzato in più occasioni, attraverso la riscossione di somme di denaro a titolo di ristoro, quale parte offesa nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale, determinando, così, uno sviamento delle finalità pubbliche ed istituzionali che un appartenente alla Polizia di Stato è chiamato a perseguire”*.

Diciamo subito che il TAR ha rigettato il ricorso confermando la sanzione al ricorrente.

Il Tribunale ha osservato, nel merito, che in nessuna direttiva emanata dal Dipartimento della P.S. si paventa la possibilità che gli operatori di polizia impegnati nei servizi di ordine pubblico possano utilizzare apparati di proprietà personale o, comunque, possano effettuare riprese in assenza di uno specifico ordine del dirigente responsabile del servizio o di che ne fa temporaneamente le veci.

Peraltro, secondo i giudici, le riprese effettuate dalla Polizia Scientifica e le successive indagini della DIGOS consentono normalmente di individuare gli autori di condotte vietate dal Codice penale e dalla L. n. 401/1989 e s.m.i., come confermato dal crescente numero di D.A.S.P.O. adottati dai Questori fino alla primavera del 2020.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Tribunale ha respinto il ricorso per l'annullamento della sanzione disciplinare, ritenendo la rilevanza disciplinare dei seguenti comportamenti e cioè:

- avere effettuato le riprese mediante apparecchiature di proprietà privata e quindi non rientranti nella dotazione di reparto o individuale;
- avere occultato tali dispositivi all'interno della divisa e averli utilizzati senza autorizzazione dei superiori gerarchici;
- non avere informato, con la dovuta immediatezza, la catena gerarchica del contenuto delle video-registrazioni, nemmeno quando dalle stesse emergevano ipotesi di reato o spunti investigativi;

- avere informato i superiori solo dopo aver svolto un'autonoma attività di cernita del materiale acquisito, attività alla quale il ricorrente non era preposto in quanto non impiegato in un gabinetto della Polizia Scientifica, né ad ufficio investigativo, né ad una sezione di Polizia Giudiziaria.

A margine del commento alla sentenza del TAR Marche dobbiamo ricordare che il Dipartimento della pubblica sicurezza, con la circolare del 26 settembre 2023 ha aggiornato le precedenti indicazioni impartite con la circolare del 24 ottobre 2019.

Gli operatori della polizia di Stato, specifica innanzitutto la nota, «*in relazione alle delicate funzioni che sono chiamati ad assolvere, sono assoggettati a un particolare regime giuridico. Ciò impone nell'utilizzo delle piattaforme di messaggistica e dei social media una rigorosa disciplina comportamentale, che, proprio con riferimento agli episodi evidenziati, si concretizza principalmente nel dovere di non rilevare a terzi informazioni e dati, né di pubblicare notizie, immagini ovvero audio relativi ad attività di servizio che, anche se apparentemente insignificanti, possono arrecare nocuo all'efficacia dei servizi di polizia e, in generale, alla funzionalità dell'Amministrazione, ovvero alla privacy di terze persone*».

In buona sostanza gli operatori di polizia hanno un dovere di riserbo e continenza. Doveri «la cui violazione, in aggiunta ai riflessi negativi sull'immagine della polizia di Stato, comporta oltre all'applicazione di sanzioni disciplinari anche la configurabilità di responsabilità penali, correlate all'eventuale violazione delle disposizioni a presidio del segreto degli atti di indagine e del segreto d'ufficio». La ripresa audio video di un'attività istituzionale è di fatto una parte integrante della relazione di servizio e quando l'attività si qualifica di polizia giudiziaria la questione assume connotazioni ancora più delicate e complesse.

Recentemente, inoltre, anche il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato il Viminale proprio per la diffusione illecita di foto e video di persone identificate o identificabili. Con una correlata responsabilità erariale del soggetto responsabile e una possibile responsabilità anche di carattere penale e civile dello stesso.

Pertanto, conclude la circolare, se l'operatore di polizia ha necessità di raccogliere documentazione fotografica ed audiovisiva per specifiche attività di indagine, «*gli operatori possono utilizzare i dispositivi di ripresa privati quando siano indisponibili gli strumenti in dotazione a ciò destinati o gli operatori adibiti allo specifico servizio, con la precisazione che a tali riprese devono ritenersi applicabili le prescritte norme penali e disciplinari. In tali casi, le riprese fotografiche e audio – video effettuate per finalità di polizia dovranno essere tempestivamente trasferite sul supporto di memoria digitale messo a disposizione dall'ufficio incaricato di conservare la documentazione probatoria e cancellate dal dispositivo personale*».

Bonus mamme lavoratrici dipendenti o autonome

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto, per le lavoratrici dipendenti o autonome con reddito fino a 40mila euro e almeno due figli, un bonus mamme consistente in una decontribuzione (ancora da quantificare) fino al decimo anno del più piccolo, mentre dal 2027, con almeno tre figli, l'esonero contributivo si estende fino alla maggiore età del più piccolo.

Si tratta di un'agevolazione diversa da quella al 100% per le dipendenti con almeno tre figli partita lo scorso anno e applicabile fino al 2026.

Anche per questo motivo, le lavoratrici con almeno tre figli che stanno utilizzando la decontribuzione dello scorso anno non possono utilizzare il nuovo beneficio nel 2025 e 2026 (ancora coperti dalla precedente agevolazione).

Il nuovo bonus mamme lavoratrici è peraltro strutturale, quindi non è soggetto a scadenza come quello introdotto lo scorso anno.

La nuova decontribuzione riguarda la quota di ritenute a carico della lavoratrice che ha un reddito massimo di 40mila euro annui, senza alcun impatto sui versamenti previdenziali. Sono ricomprese nel beneficio le lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e le autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione.

Dal 2025 spetta, con almeno due figli e fino al compimento del decimo anno di età di quello più piccolo, mentre dal 2027 sarà riconosciuto fino al diciottesimo anno del più piccolo di almeno tre figli.

La decontribuzione si applica sulla quota del versamento obbligatorio dovuto dal lavoratore.

La norma inserita nella Manovra 2025 non contiene ulteriori dettagli, nemmeno sulla quantificazione dello sconto contributivo. Tutte le procedure e gli ulteriori particolari sono demandati a un decreto del Ministero del Lavoro che non è stato ancora emanato.



Le borse di studio ai figli dei dipendenti pubblici non sono imponibili

Le borse di studio che un Ente concede ai figli dei dipendenti pubblici per meriti scolastici devono essere sempre considerate esentasse senza che sia necessario comprovarne l'effettiva fruizione.

Invero, l'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, di servizi di educazione e istruzione, comprese le borse di studio.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito questo aspetto con la risposta n. 231 del 28 novembre 2024, sottolineando come tali borse rappresentino semplicemente un premio per il raggiungimento di particolari traguardi da parte degli studenti figli di dipendenti della PA, facendo riferimento all'articolo 51 comma 2 del TUIR.

La novità consiste nel fatto che in precedenti documenti di prassi, come ad esempio la circolare n. 238/E del 22 dicembre 2000, l'Agenzia aveva inizialmente indicato che l'esclusione dal reddito era applicabile qualora il datore di lavoro avesse acquisito e conservato la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente in modo coerente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

Tuttavia, nella risposta n. 231/2024, l'Agenzia ha precisato che tale indicazione si riferisce ai servizi di educazione e istruzione, come mense e ludoteche, e non alle borse di studio erogate per meriti scolastici per le quali, dunque, non è necessario produrre alcuna documentazione relativa alle le modalità di utilizzo.

Sindrome da burnout – come riconoscerla

Sono trascorsi oltre 50 anni da quando per la prima volta il termine burnout entrò nel lessico aziendale per teorizzare una particolare tipologia di stress lavorativo che interessa corpo, mente e spirito con risvolti profondi e pericolosi, anche per la difficoltà di essere riconosciuto come malattia professionale.

Oggi si tratta di un fenomeno fortemente diffuso e riconosciuto.

L'OMS ha inserito tale sindrome tra le malattie professionali ed in Italia anche la Cassazione ha riconosciuto il peso delle patologie specifiche, prevedendo un indennizzo INAIL a determinati condizioni, quando il burnout è strettamente collegato alla prestazione lavorativa (cfr.: ordinanza 29611/2022 e sentenza 4279/2024).

Inoltre, anche la giurisprudenza di merito (sentenza Corte d'appello di Firenze n. 559/2023) ha riconosciuto la correlazione tra stress lavorativo e malattia professionale.

Secondo le analisi e le descrizioni fornite inizialmente da H. Freudenberger e da C. Maslach a partire dagli anni 70 è fondamentalmente causata dallo stress generatosi sul lavoro. Maslach e Leiter ne hanno classificato le componenti in:

- deterioramento dell'impegno lavorativo;
- deterioramento delle emozioni associate al lavoro;
- problema di adattamento al lavoro a causa dell'eccessivo carico.

Tra i sintomi si trovano la stanchezza, l'insonnia, il nervosismo, la mancanza di voglia di vivere e l'incapacità di stare fermi. Se si parla dei problemi fisici troviamo invece sintomi gastrointestinali, tensione muscolare, vertigini, tachicardia, manifestazioni cutanee ma anche allergie improvvise.

Per quanto riguarda la propria psicologia ci si trova a vivere con rabbia e aggressività immotivate, depressione, scarsa autostima, incapacità di alzarsi dal letto per andare al lavoro, senso di colpa, sensazione di fallimento e difficoltà a relazionarsi con gli altri.

La sindrome di burnout nasce per diversi fattori quali la situazione familiare, le aspettative professionali, l'incapacità di gestire situazioni stressanti ma anche l'alta emotività. Ma più di frequente scaturisce soprattutto per questioni organizzative e professionali. Spesso si sviluppa anche a causa di una retribuzione ritenuta inferiore a quello che è il carico di lavoro.

Il burnout può perfino essere legato a condizioni ambientali che non aiutano il lavoratore nello svolgimento del proprio compito, come appunto un ambiente sfavorevole, turni e orari stressanti, routine burocratica.

Bonus anziani 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, è disponibile il "Bonus anziani". Si tratta di un sostegno economico di 850 euro al mese, destinato a persone anziane che vivono in difficoltà.

Il Bonus anziani è una prestazione universale introdotta in via sperimentale dall'Articolo 34 del D.lgs 29 del 15 marzo 2024, anche noto come Decreto Anziani.

La misura è "subordinata allo specifico bisogno assistenziale" degli anziani non autosufficienti. Le risorse totali stanziare per la misura, infatti, ammontano ad appena 250 milioni di euro l'anno, che si prevede saranno erogati a beneficio di meno di 25mila persone in tutta Italia.

La misura, inoltre, sarà attiva soltanto per due anni. È stata infatti istituita "in via sperimentale", dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

Si tratterà di un assegno dell'importo di 850 euro che andrà a sommarsi all'indennità di accompagnamento del beneficiario, e che potrà essere utilizzato esclusivamente per il pagamento degli operatori di cura e assistenza alla persona o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza (i singoli servizi acquistabili potranno variare da Regione a Regione). Per richiedere il contributo è necessario ricorrano i seguenti requisiti:

- età superiore a 80 anni;
- certificazione ISEE sociosanitaria inferiore a 6.000 euro. Per ottenere l'Isce sociosanitario, bisogna presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che può essere fatta in qualsiasi momento dell'anno. La DSU serve a valutare il reddito e il patrimonio del nucleo familiare e a determinare se la persona è idonea a ricevere prestazioni sociosanitarie;

- indennità di accompagnamento (o possesso dei requisiti);
- livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato dall'Inps tramite una commissione specifica.

Come anticipato, il contributo per gli anziani non autosufficienti è pari a 850 euro mensili, che si aggiungeranno ai 531,76 euro dell'indennità di accompagnamento, per un totale di 1381,76 euro al mese. Tale somma, come specificato nel Decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è pignorabile.

L'importo potrà essere utilizzato solo per alcune spese. Come si legge nel Decreto, si potrà usare per *“remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale”*.

Nel caso in cui il contributo venga utilizzato per altri scopi, l'INPS avrà il potere di revocare il bonus. In quel caso, *“il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, fermo restando il diritto della persona anziana non autosufficiente a continuare a percepire l'indennità di accompagnamento”*.

Chi possiede i requisiti descritti sopra può richiedere il Bonus Anziani 2025 sul portale telematico dell'INPS oppure tramite CAF o patronato.

Inoltre, per poter accedere al bonus, è necessario avere un ISEE sociosanitario inferiore a 6.000 euro, un indicatore che prende in considerazione il reddito e il patrimonio della persona anziana e dei suoi familiari.

L'Isce sociosanitario è un indicatore che misura la situazione economica di un nucleo familiare, ma in modo più ristretto rispetto all'Isce ordinario. In pratica prende in considerazione solo la persona anziana, il coniuge e i figli che sono fiscalmente a carico, tenendo conto delle specifiche esigenze di assistenza.

Prelievo diretto dei debiti fiscali dallo stipendio dei dipendenti pubblici

La legge di bilancio 2025 ha introdotto una novità ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione fiscale prevedendo, ai commi 84 e 86 dell'articolo unico, che le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica, prima di erogare stipendi o emolumenti superiori ai 2.500 euro, devono verificare l'esistenza di debiti fiscali non saldati superiori ai 5.000 euro.

In sostanza, per effetto delle citate disposizioni normative, se il dipendente della pubblica amministrazione risulta debitore, l'erogazione della somma - da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o d'impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento - viene bloccata e segnalata all'agente della riscossione.

I lavoratori pubblici che hanno cartelle per un importo di almeno 5 mila euro troveranno automaticamente bloccato il pagamento di una parte dello stipendio.

Tuttavia, il blocco si applicherà soltanto ai lavoratori che hanno uno stipendio maggiore di 2.500 euro lordi al mese.

L'entità del blocco varierà in base allo stipendio percepito. Per gli stipendi superiori a 2.500 euro si applica il settimo, mentre per emolumenti una tantum, come la tredicesima, il decimo.

Più chiaramente: per gli statali che guadagnano mensilmente più di 3.500 euro, il blocco sarà pari a 500 euro al mese fino al saldo completo del debito. Al contrario, per i dipendenti pubblici che percepiscono 1.500 euro e superano la quota dei 2.500 euro solo tramite la tredicesima, il pignoramento dovrebbe corrispondere a un decimo dello stipendio, pari a una media di 150 euro al mese.

Il nuovo regime sanzionatorio sarà operativo non prima del 2026, per consentire all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) di aggiornare le piattaforme di controllo e a tutte le amministrazioni pubbliche di perfezionare il meccanismo di verifica.

Fino al 31 dicembre 2024, i contribuenti avevano 30 giorni per pagare, chiedere rateizzazione o fornire chiarimenti. A partire dal 1° gennaio 2025, il termine invece si allunga a 60 giorni e ciò, allo stesso tempo, agevolerà i contribuenti nel raccogliere la documentazione necessaria e presentare eventuali giustificazioni o contestazioni tramite il canale telematico Civis.

Inoltre, lo slittamento dell'entrata in vigore si traduce in più tempo a disposizione per sanare il dovuto senza effetti sulla busta paga. Occorre, poi, rammentare che il D.Lgs 110/2024 ha ampliato la possibilità di contestare le cartelle esattoriali, anche in casi in cui in passato era difficile farlo.

Bonus asilo nido 2025

Il bonus asilo nido è stato confermato anche per il 2025. Esso spetta alle famiglie con figli di età inferiore a 3 anni che frequentano l'asilo nido pubblico o privato, purché autorizzato. Nello specifico, i figli devono avere un'età inferiore a 3 anni o devono compiere tre anni nell'anno solare.

Quindi i genitori possono presentare domanda anche dopo il compimento dei tre anni, ma sempre entro l'anno solare.

Il bonus è, inoltre, accessibile anche per i genitori di un minore nato, adottato o in affido temporaneo e per i bambini con gravi patologie croniche che necessitano di supporto domiciliare.

Per poter beneficiare del Bonus asilo nido, le famiglie devono rispettare i seguenti requisiti specifici:

- essere residenti in Italia;
- avere un figlio a carico con meno di 3 anni;
- essere cittadini dell'Unione Europea o possedere un permesso di soggiorno regolare.

È, inoltre, necessario presentare l'ISEE minorenni, un documento che è una variante del modello ISEE, destinata ai genitori non coniugati e non conviventi, per valutare la situazione economica del minore che è nel nucleo familiare di solo uno dei genitori, ovvero quello con il quale convive. Tutte le tipologie di ISEE, tra cui anche il "minorenni", vengono rilasciate dall'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

Nell'Attestazione ISEE minorenni INPS, il genitore non coniugato e non convivente sarà identificato dal codice GNC (Genitore Non Convivente).

Il calcolo dell'ISEE minorenni INPS, quindi, tiene conto sia della situazione del genitore non coniugato e non convivente, sia del genitore con il minore all'interno del nucleo.

L'importo massimo che si può ricevere ammonta a 3.600 euro all'anno. La cifra dipende sempre dalla fascia di reddito della famiglia:

- ISEE minorenni fino a 25.000 euro: importo annuo: 3.000 euro; importo mensile massimo: 272,73 euro per 10 mesi e 272,70 euro per l'undicesima mensilità.
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: importo annuo: 2.500 euro; importo mensile massimo: 227,27 euro per 10 mesi e 227,30 euro per l'undicesima mensilità.
- ISEE minorenni da 40.001 euro: importo annuo: 1.500 euro; importo mensile massimo: 136,37 euro per 10 mesi e 136,30 euro per l'undicesima mensilità.

Una novità introdotta nel 2024 prevedeva un incremento del bonus per i nuclei familiari con nuovi nati a partire dal 1° gennaio 2024 o con almeno un figlio sotto i 10 anni. Tuttavia, questo requisito è stato annullato con la manovra finanziaria per il 2025, rendendo così il bonus accessibile a un numero maggiore di famiglie. Se l'ISEE minorenni non viene presentato o contiene omissioni/difficoltà, l'importo massimo riconosciuto sarà di 1.500 euro.

La domanda può essere effettuata tramite il sito INPS. Dopo aver effettuato l'accesso con SPID, CIE o CNS, bisogna selezionare il "bonus Asilo nido" e seguire il processo di compilazione della domanda con i seguenti passaggi:

- inserimento dei dati: scegliere il tipo di supporto (scuola o domiciliare) e l'asilo nido.
- gestione: consultare i pagamenti e, se necessario, inviare variazioni.
- allegazione: caricare la documentazione richiesta (iscrizione, pagamento delle rette, ecc.).
- informazioni: consultare dettagli sulla domanda e comunicazioni ufficiali.

La domanda va inviata entro il 31 dicembre 2025 per ottenere il rimborso delle rette da gennaio a dicembre 2025. (Fonte: sito INPS).

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

17.000€
Rata € **184,00**

MESI 120 | TAN 5,37% | TAEG 5,53%

FINO AL 14 FEBBRAIO 2025

Clicca e Scopri

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 6/2025 del 8 Febbraio 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123